

COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia



Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081

ORDINANZA SINDACALE N. 2 / 2020

IL SINDACO

Visto l'art.32 delle Legge 23.12.1978 n.833

Visto l'art.117 del D.L. 31.3.98 n.112

Richiamata l'ordinanza del 21.2.2020 adottata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19

Visto il Decreto Legge del 22.2.2020 ,n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV -19"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020

Vista l'ordinanza del 23.2.2020 a firma congiunta del Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia e preso atto di quanto nella stessa disposto

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico ,Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c) d) e) f) ed i) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22.2.2020, n.6 pertanto:

ORDINA

- **LA SOSPENSIONE DI MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE DI QUALSIASI NATURA, DI EVENTI E DI OGNI FORMA DI RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO O PRIVATO, ANCHE DI CARATTERE CULTURALE, LUDICO, SPORTIVO E RELIGIOSO ANCHE SE SVOLTI IN LUOGHI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO**
- **CHIUSURA DEI NIDI, DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHE' DELLA FREQUENZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE SUPERIORE, CORSI PROFESSIONALI, MASTER, CORSI PER LE PROFESSIONI SANITARIE ED UNIVERSITA' PER GLI ANZIANI A ESCLUSIONE DI SPECIALIZZANDI E TIROCINANTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, SALVO LE ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE A DISTANZA**
- **SOSPENSIONE DI APERTURA AL PUBBLICO DEI MUSEI, DEI CINEMA E DEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 22.1.2004, N.42 NONCHE' DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI SULL'ACCESSO LIBERO O GRATUITO DI TALI ISTITUTI E LUOGHI**
- **SOSPENSIONE DI OGNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE, SIA SUL TERRITORIO NAZIONALE SIA ESTERO**
- **PREVISIONE DELL'OBBLIGO DA PARTE DEGLI INDIVIDUI CHE HANNO FATTO INGRESSO IN LOMBARDIA DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO, COME IDENTIFICATE DALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA', DI COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO CHE PROVVEDE A COMUNICARLO ALL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA DI PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA**

Per quanto riguarda il punto g) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22.2.2020, n.6 (sospensione delle attività concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità) l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assemblee

Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali) verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 12.6.1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità) le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini

- **BAR, LOCALI NOTTURNI E QUALSIASI ALTRO ESERCIZIO DI INTRATTENIMENTO APERTO AL PUBBLICO SONO CHIUSI DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 06.00. VERRANNO DEFINITE MISURE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI IN TALI LOCALI**
- **PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI E DEI MERCATI E' DISPOSTA LA CHIUSURA NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA, CON ECCEZIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI**
- **SI DISPONE LA CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**



Per quanto riguarda il punto k) si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni

Si dà atto che la presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e ne viene data notizia sul sito istituzionale del Comune.

RENDE NOTO

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

- che copia sia trasmessa al Prefetto di Pavia

E' fatto obbligo ai soggetti preposti di curarne il rispetto.

Valle Salimbene 24.2.2020

IL SINDACO
Velea Daniela Maria GATTI COMINI